

Incentivi all'autoimpiego cumulabili per i disoccupati beneficiari di Naspi

Gianni Bocchieri

Stretta finale per il via agli incentivi destinati all'autoimpiego. Nella Gazzetta Ufficiale 193/2025 del 21 agosto scorso è stato, infatti, pubblicato il decreto ministeriale del 11 luglio 2025 previsto dal decreto Coesione (Dl 60/2024, articoli 17 e 18) di attuazione delle misure Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, a cui dovrà fare seguito entro 90 giorni il decreto direttoriale che fisserà la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Il decreto ministeriale suddivide il budget complessivo di 800 milioni, già previsto dal Dl 60/2024, costituito da 219,6 milioni destinati ai contributi in favore delle iniziative imprenditoriali al Centro-Nord, 356,4 milioni per quelle al Sud, 49 milioni per oneri di gestione degli incentivi stessi, 75 milioni per i servizi di tutoring e 100 milioni per le attività di formazione.

Soggetti interessati

Destinatari delle due misure sono i giovani tra i 18 e 35 anni non ancora compiuti, inoccupati, inattivi, disoccupati o in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione come definita dal Piano nazionale (PN) giovani donne lavoro finanziato dal Fondo sociale europeo plus (Fse+). Possono accedere alle misure anche i giovani disoccupati che partecipano a percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale del Programma Gol finanziato dal Pnrr.

Purché avviate nel mese precedente ma ancora inattive alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono ammesse al finanziamento le iniziative di lavoro autonomo con apertura di partita Iva, le imprese individuali e le società di persone e di capitali, comprese le società cooperative regolarmente iscritte al registro delle imprese e le attività libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti. Nel caso di imprese in forma societaria, possono essere soci anche persone che non hanno i requisiti soggettivi di inoccupazione, inattività, disoccupazione e svantaggio, a condizione che il controllo e l'amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sia mantenuta dalle persone che li hanno. Non sono invece ammesse a finanziamento le iniziative con codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione, a quello di attività cessate nei sei mesi precedenti di cui erano titolari o soci le stesse persone che presentano domanda di accesso alle due misure.

Cumulabilità dei contributi

I contributi delle due misure non sono cumulabili con crediti di imposta e altre agevolazioni, nazionale, regionale o europea, tranne che con quella del Fondo di

garanzia (articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996).

Se però le iniziative sono avviate da disoccupati beneficiari Naspi partecipanti al programma Gol, è prevista la possibilità di cumulo dei contributi previsti da Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0 e il trattamento di disoccupazione, purché ne sia richiesta l'erogazione in unica soluzione per il loro utilizzo come capitale d'avvio delle iniziative finanziate. Altra possibilità di cumulo prevista è quella dei beneficiari della misura «supporto per la formazione e il lavoro» sostitutiva del reddito di cittadinanza, che possono mantenere la prevista indennità di partecipazione al percorso di politica attiva.

Termini procedurali

La data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione sarà fissata dal previsto decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale. Lo stesso provvedimento direttoriale definirà gli schemi delle domande di accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione da allegare, quelli delle richieste di erogazione a stato di avanzamento lavori (da erogare a fronte della presentazione di titoli di spesa, anche non quietanzati, di valore compreso tra il 30% e il 70% delle spese ammesse a contributo) e a saldo (da erogare entro 80 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta). Il decreto direttoriale fisserà, infine, il termine per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA